

gran parte di essi o non sono stati svolti dal titolare o sono stati tenuti interamente da professori a contratto;

l'attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza costituisce per legge « titolo da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative », e l'esperienza nei maggiori settori nefrologici era uno dei criteri di valutazione aggiuntivi della Commissione mentre al riguardo il candidato in questione avrebbe nascosto la sua più che decennale pregressa attività assistenziale nel settore dell'osteoporosi, materia che ha davvero poco in comune con la nefrologia, cambiando la denominazione di un servizio assistenziale di cui era responsabile e che ancora oggi è denominato « Metabolismo Minerale ed Osteoporosi » in « Metabolismo Minerale e Patologia dell'Osso »;

l'attività scientifica svolta (sia in termini di numero sia di tipologia di pubblicazioni — lavori internazionali, nazionali, *in extenso* o semplici comunicazioni a congressi) è uno dei maggiori titoli per legge « da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative » e al riguardo il candidato in questione, al fine d'accrescere la propria credibilità scientifica avanti la Commissione, avrebbe elencato i propri lavori alterando deliberatamente la natura delle proprie pubblicazioni;

né le autorità accademiche né la Procura di Padova, anche se informate dettagliatamente e ripetutamente dei fatti, sono mai intervenute su tale vicenda —:

quali iniziative normative intenda adottare onde ristabilire nella forma la certezza del diritto, per ed a tutela di tutti gli appartenenti alla classe medico-scientifica giusconsiderando tra questi coloro che, onestamente, con quotidiana abnegazione ed in dignitoso silenzio, prestano la propria opera professionale nei campi della medicina sia essa intesa come clinica o come ricerca. (5-01142)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

GHIGLIA, DELMASTRO DELLE VE-DOVE, GIANNI MANCUSO, ZACCHERA e LEO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la crisi della Fiat Auto sta destando enormi timori fra i lavoratori e all'interno del sistema produttivo torinese e piemontese;

l'Azienda e le categorie sociali paventano oltre 2.800 esuberi diretti senza contare l'indotto metalmeccanico che, secondo molti, potrebbe addirittura triplicare il numero di lavoratori a rischio di occupazione;

le « Grandi Opere » piemontesi (Alta Capacità Torino-Milano, Asti Cuneo, eccetera) e le Olimpiadi di Torino 2006 (con le 77 opere infrastrutturali connesse e finanziate) necessiteranno di oltre 10.000 nuovi lavoratori nel breve periodo;

nei mesi passati la giunta regionale del Piemonte ha attivato contatti con alcune regioni del meridione al fine di creare flussi di mobilità interna, mentre il sindaco di Torino ipotizzava addirittura la necessità e l'opportunità di cercare nuovi lavoratori extracomunitari;

ad avviso degli interroganti si potrebbe, attraverso l'opportuna concertazione con le associazioni degli imprenditori, dei costruttori e dei sindacati, avviare corsi di formazione *ad hoc*, al fine di riconvertire buona parte dei lavoratori in esubero facendoli transitare — senza soluzione di continuità — dal settore metalmeccanico a quello infrastrutturale —:

se non ritenga di sottoporre e sostenere la proposta di formazione esposta in premessa alla quale hanno già mostrato interesse e consenso gli imprenditori della Federpiemonte e dell'Ance e finalizzata a salvaguardare l'occupazione nel territorio torinese contribuendo in modo significa-

tivo ad affrontare la crisi del settore automobilistico, al « Tavolo » sulla Fiat di cui tanto si è parlato e che dovrebbe operare presso il Suo Ministero. (5-01141)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

non sembra che si possa riscontrare la vigenza in un quadro giuridico coerente e condiviso in materia di eliminazione definitiva delle unità navali da pesca cancellate dai relativi registri conservati dalle autorità marittime;

determinate organizzazioni di pescatori, tra cui una di Terracina che opera nel Tirreno centrale, lamentano che in seguito a contrastanti disposizioni adottate rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero per le politiche agricole e forestali, non possono più procedere alla pratica dell'affondamento dei natanti da pesca, dopo la loro cancellazione dai pubblici registri;

all'interrogante risulterebbe che oggi non sia più possibile affondare le unità navali da pesca ritirate dall'attività. Con una circolare interna del ministero dell'ambiente del 29 dicembre 1993, il servizio per la tutela delle acque, ha imposto alle capitanerie di porto di considerare rifiuti speciali le navi spogliate delle caratteristiche giuridiche derivanti dall'iscrizione nei pubblici registri conservati dalle autorità mercantili marittime. Con ciò s'impedisce l'affondamento ditali manufatti e si ammette la sola rottamazione;

giudicando la citata circolare, da un lato priva di fondamento scientifico in ordine ai rischi ambientali connessi con l'affondamento dei natanti previa opportuna messa in sicurezza, dall'altro in contrasto con le corrispondenti norme prin-

cipali vigenti in materia di pesca e di ambiente, nonché con le disposizioni in materia di adozione di decreti governativi, la questione è stata fatta oggetto di osservazioni sia dal CNR, sia dal ministero per le risorse agricole e forestali;

il CNR, tramite l'esposizione di dati e di note delle autorità della ricerca, ha fatto rilevare che la pratica dell'affondamento, condotta in osservanza di scrupolose attività di messa in sicurezza con cui si eliminano le cause di pericolosità dei natanti, è pienamente praticabile, senza che la medesima provochi danni all'ambiente marino. L'affondamento, anzi, sarebbe da auspicare e da incentivare in determinate situazioni in cui s'intenda migliorare la protezione e la qualità di fondali costieri danneggiati dalle attività della pesca. In tale ambito l'affondamento rappresenta il mezzo per creare strutture o barriere artificiali con cui generare zone marine protette;

la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura del ministero delle politiche agricole e forestali, con nota del 2 giugno 1994, fa presente, tra l'altro, che l'affondamento è pienamente legittimo e che il volerlo vietare, imponendo la rottamazione, è in contrasto con le vigenti norme di legge: si tratta della legge n. 41 del 1982, articolo 21 e del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, di attuazione dei regolamenti (CEE) 4028/86 e 3944/90;

in materia vi sono abbondanti documenti di dottrina e di giurisprudenza che legittimano la possibilità di effettuare l'affondamento delle unità navali cancellate dai pubblici registri;

l'imposizione della rottamazione dei natanti da pesca sembrerebbe da un lato ingiustificatamente limitativa alle attività imprenditoriali della pesca, dall'altro restrittiva per lo sviluppo economico delle imprese pescherecce e da ultimo (in generale), di ostacolo agli interessi dei pescatori interessati —:

quale sia l'esatto stato giuridico attualmente vigente in materia di affondamento delle unità navali da pesca cancellate dai pubblici registri;